

COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Coordinamento - Collegio dei Revisori

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2015. 0584639 17/07/2015

Mitt.: Collegio Revisori dei Conti

Ass.: Segreteria del Consiglio Comunale e Gr



Alla Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari
Al sig. Presidente del Consiglio Comunale
Ai sigg. Vice Presidenti del Consiglio Comunale
Al sig. Sindaco
Al sig. Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione
Al sig. Segretario Generale


LORO SEDI

Oggetto: Rif. *Deliberazione di G.C., n. 308 del 11/05/2015* avente ad oggetto "Proposta al Consiglio di determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), da applicarsi per l'anno di imposta 2015, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze".

Si trasmette, in allegato, copia del parere del Collegio dei Revisori relativo alla delibera in oggetto.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dr. Giuseppe SCALA



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 16/07/2015

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 308 del 11 maggio 2015 – Proposta al Consiglio di determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), da applicarsi per l'anno di imposta 2015, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

L'anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di luglio, alle ore 12:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:


dr. Vincenzo DE SIMONE	Presidente
dr. Giuseppe TOTO	Componente
dr. Antonio Luciano	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

riscontrato l'art.1, della Legge 147/2013 in cui si dispone:

- comma 639, istituita dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- riscontrato ancora il comma 640 dell'appena sopra citata Legge con il quale si dispone che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;
- riscontrato ancora il comma 677 sempre della sopra citata Legge che consente al Comune la determinazione dell'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non sia superiore all'aliquota massima fissata per l'IMU pari al 10,60 per mille.
- visto il parere di regolarità tecnica in termini di “favorevole” del dirigente del Servizio proponente;
- visto il parere di regolarità contabile del Ragioniere generale in termini di “favorevole”;
- lette le osservazioni del Segretario generale;



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti


CONSIDERATO CHE

- il comma 16 dell'art. 53 della Legge 388/2000 in cui si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe per i tributi locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito, entro la data fissata, da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015, è stato disposto che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015, da parte degli enti locali, già differito al 31 maggio 2015, è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015.
- che, riferito all'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, convertito con la Legge 214/2011 in cui, nell'individuare le fattispecie nelle quali il tributo non trova applicazione, stabilisce in particolare che *“a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente, adibita ad abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non risulti locata o in comodato d'uso”*;

TENUTO CONTO CHE

-viene stabilito al punto 4 della proposta di Deliberazione, commi e) ed f), quanto segue:

- lettera e), *“Aliquota 8 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, per i quali è stato registrato l'atto per il quale le parti dispongono, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 133/14, la riduzione di almeno il 15% del canone di locazione. L'aliquota ridotta si applica a decorrere dalla data di registrazione dell'atto di cui sopra”*;
- lettera f) *“Aliquota del'8 per mille per gli immobili di categoria catastale C1 locati per attività commerciale di vendita o rivendita di prodotti, per i quali è stato registrato l'atto con il quale le parti dispongono, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 133/14, la riduzione di almeno il 20% del canone di locazione. L'aliquota ridotta si applica a decorrere dalla data di registrazione dell'atto di cui sopra”*.



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

TUTTO CIO' ESAMINATO, RISCONTRATO ED APPROFONDITO

il Collegio dei Revisori dei Conti non rilevando particolari modificazioni alla determinazione dell'aliquota IMU, esprime per quanto di competenza parere "favorevole" all'approvazione della determinazione dell' aliquota IMU (Imposta Municipale Propria), da applicarsi per l'anno 2015, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, assolvendo con il rilascio del presente parere anche all'obbligo di cui all'art. 239 del TUEL.

Napoli, li 16/07/2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI

